Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Lunedì, 17 novembre** | **Numero 271**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1999 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 44-IX « Spese di ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricate della tutela degli interessi italiani in territori nemici »

con lo stanziamento di lire quattro milioni (L. 4 000 000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2000 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 44-*ter* « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire ottantamila (L. 80 000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2015 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 2. Personale subalterno e di manutenzione e sorveglianza alle linee telegrafiche e telefoniche - Allievi guardafili, ecc.	421,000 —
Cap. n. 3. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	6,670,000 —
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento	20,000 —
Cap. n. 8. Indennità di missioni all'interno ed all'estero, ecc.	3,790,000 —
Cap. n. 9. Spese ed indennità per i servizi sanitari.	10,000 —
Cap. n. 10. Compensi ai membri delle Commissioni per gli esami e delle Commissioni di cui agli articoli 5 e 64 del regolamento speciale, ecc.	5,000 —
Cap. n. 11. Indennità diverse con carattere permanente, ecc.	25,000 —
Cap. n. 12. Indennità per servizio prestato in tempo di notte, ecc.	340,000 —
Cap. n. 15. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	10,000 —
Cap. n. 17. Sussidi a funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	48,000 —
Cap. n. 19. Spesa per stampati, registri e buste stampate, ecc.	540,000 —
Cap. n. 22. Spese d'ufficio - Uniforme al personale di servizio, ecc.	265,000 —
Cap. n. 26. Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	8,000 —
Cap. n. 27. Spese dipendenti dalle sostituzioni temporanee, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 28. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.	10,000 —
Cap. n. 29. Retribuzioni per servizi rurali provvisori, ecc.	31,000 —
Cap. n. 30. Sussidi agli agenti rurali.	10,000 —
Cap. n. 32. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero, ecc.	140,000 —
Cap. n. 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	500,000 —
Cap. n. 48. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, ecc.	235,000 —
Cap. n. 50. Impianto di comunicazioni telefoniche nell'interesse esclusivo del servizio postale e telegrafico, ecc.	50,000 —
Cap. n. 57. Concorso nelle spese eccezionali per locali, ecc.	25,000 —
Cap. n. 58. Sussidi ai titolari delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe.	3[illegible],000 —
Cap. n. 60. Indennità agli impiegati e supplenti in missione, ecc.	450,000 —
Cap. n. 62. Assegni fissi per spese di ufficio ai direttori, ecc.	1,020,000 —
Cap. n. 63. Spese per illuminazione e riscaldamento, ecc.	10,000 —

Cap. n.	6?. Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli, ecc.	25,000 —
Cap. n.	66. Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere, ecc.	50,000 —
Cap. n.	67. Materiali ed utensili per il servizio della posta e minute spese, ecc.	?,000,000 —
Cap. n.	71. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici, ecc.	60,000 —
Cap. n.	74. Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta, ecc. . . .	30,000 —
Cap. n.	74-*bis* (di nuova istituzione) Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza per il personale postale, telegrafico e telefonico con sede in Milano (articolo 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	20,000 —
Cap. n.	11?-*bis* (di nuova istituzione). Sussidio annuo dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico con sede in Milano (art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	5,000 —
Cap. n.	186 (aggiunto). Fornitura di divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica .	1,260,000 —
	Totale maggiori assegnazioni . . .	19,114,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per le poste ed i telegrafi: CHIMIENTI.

Il numero 2001 *della raccolta* ***ufficiale*** *delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di speciali provvedimenti destinati ad agevolare al comune di Torino l'esecuzione di opere di provvista idrica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso al comune di Torino per il completamento del suo acquedotto, il disposto del 1° e 3° comma del l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, limitatamente alla somma di L. 10.000.000 mutuabile in una o più rate, da rimborsarsi entro il termine di 50 anni.

A tali mutui saranno applicabili le disposizioni vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2010 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 10 « Compensi per lavori e servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire centomila (L. 100.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2045 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 83-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire trentaduemilioni (L. 32.000.000).

L'indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso sodisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tali erogazioni verranno effettuate mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2049 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 83-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire sessantottomilioni (L. 68 000.000).

Art. 2.

La dizione del capitolo n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per lo esercizio finanziario 1919-920 è modificato come segue: « Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione centrale, di altre Amministrazioni ivi comandato e delle Amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2050 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-1920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Cap. n. 2. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	14,000 —
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, ecc.	238,750 —
Cap. n. 8. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero, ecc.	40,000 —
Cap. n. 61. Convitti nazionali, compresi quelli delle Provincie napoletane, ecc.	805,690 —
Totale delle maggiori assegnazioni	1,098,440 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2051 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo aggiunto n. 157 « Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della istruzione pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l esercizio finanziario 1919-920, è inscritta la somma di lire tre milioni e cinquecentomila (L. 3.500.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2052 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 127 « Sussidio alle scuole di magistero femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, ecc., dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire venticinquemila (L. 25.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2051 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 65 « Spesa d'ufficio per la sicurezza pubblica, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centomila (L. 100.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 124-IX « Spesa occorrente per la solenne celebrazione della festa della Vittoria » con lo stanziamento di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Tale somma sarà anticipata al comune di Roma, con obbligo, da parte del sindaco o dell'ufficiale generale del R. esercito, che presiedono e provvedono alla organizzazione delle cerimonie e dei festeggiamenti, di darne il rendiconto a gestione ultimata.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2059 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, numero 659, che determina le attribuzioni della Direzione generale della marina mercantile presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e fissa altresì i ruoli organici del Ministero medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669, è abrogato.

Il presente decreto ha effetto dal 10 maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2024 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918 col quale si dispose il rinvio a non oltre sei mesi dopo la pubblicazione della pace delle elezioni occorrenti per le rinnovazioni dei Consigli di amministrazione delle Università israelitiche;

Ritenuto che indipendentemente dalla scadenza del termine suaccennato, sono ora venute a cessare le ragioni di tale rinvio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Università israelitiche del Regno sono autoriz-

zate a procedere alle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli di amministrazione, a norma dei propri statuti, senza attendere ulteriormente il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2070 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1131;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la liquidazione ai magistrati ed ai funzionari giudiziari delle indennità di trasferta stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1131, le distanze dovranno calcolarsi dalla periferia del capoluogo del Comune di residenza e nessuna indennità può essere corrisposta quando gli atti siano eseguiti a distanza minore dei due chilometri dalla periferia medesima.

Art. 2.

Nel caso di trasferte eseguite nelle borgate parrocchie o frazioni dipendenti dal Comune di residenza, il computo delle distanze dovrà farsi in base allo stato polimetrico compilato a mente dell'art. 16 della tariffa penale.

Art. 3.

Anche per le trasferte giudiziarie è applicabile la riduzione di cui alla prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1131, quando il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Art. 4.

Le indennità giornaliere (diaria) dovute ai magistrati incaricati del servizio della Corte d'assise deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese quando fra una quindicina e l'altra non si verifica l'interruzione di oltre 15 giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella [illegible] e dei decreti del Regno d'Italia, [illegible] spetti di osservarlo e di farlo [illegible]

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2075 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di adibire temporaneamente un congruo numero di militari di truppa al servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglia e Sardegna nell'intento di integrare e rendere più efficace l'azione che all'uopo viene già prestata dagli agenti della forza pubblica;

Veduto il decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918 concernente la misura delle indennità spettanti agli agenti del corpo delle guardie di città per servizi con retribuzione o prestati fuori residenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari di truppa, adibiti in servizio di repressione della delinquenza rurale in Sicilia, Puglie e Sardegna, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella stessa misura di quella stabilita dall'art. 2 n. 3 del decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918 sopra ricordato.

La predetta indennità sarà pagata in ragione dei giorni in cui i militari di truppa vengono effettivamente impiegati in servizio di colonna mobile per la repressione dei menzionati reati.

Art. 2.

La spesa all'uopo occorrente graverà sul capitolo 85 « Soprassoldo alle truppe in servizio di pubblica sicurezza » del bilancio in corso, e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1982. **Regio Decreto 12 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il ricovero per i poveri inabili al lavoro con sede nel comune di Calosso d'Asti (Alessandria) viene eretto in ente morale [illegible] è approvato [illegible]

N. [illegible] **Regio decreto 17 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Monte San Giusto (Macerata) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in

L. 3522,26 è elevato a L. 4161,26 dal 1° ottobre 1919.

N. 1984. **Regio decreto 4 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Oschiri (Sassari) deve versare alla R. tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 5783,73 è elevato a L. 6381,73 dal 1° marzo 1915.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. E. il Re, in udienza del 29 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grosseto.

SIRE!

In seguito a recenti manifestazioni ostili all'Amministrazione comunale da parte della cittadinanza di Grosseto, tra la quale da tempo serpeggiava un preoccupante fermento pel modo disordinato ed irregolare con cui funzionavano i pubblici servizi in genere ed in ispecie quelli della vigilanza sanitaria ed igienica e degli approvvigionamenti, il sindaco presentava le proprie dimissioni, e per atto di solidarietà lo imitavano i membri della Giunta e sei consiglieri; così il consiglio, che per decessi e per precedenti dimissioni aveva già perduto altri cinque componenti, venne a trovarsi ridotto a tredici consiglieri su trenta.

Non potendo la rappresentanza elettiva funzionare regolarmente in numero si esiguo, nè ravvisandosi opportuno d'altro canto procedere alle elezioni suppletive nelle eccezionali contingenze del momento, si rende indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un R. commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 25 luglio u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grosseto è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Luigi Zazo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. E. il Re, in udienza del 29 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria)

SIRE!

Sui quindici consiglieri assegnati al comune di Portigliola, dodici hanno di recente presentate le dimissioni, ponendo così quell'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare.

La gestione della civica azienda dovette pertanto provvisoriamente essere affidata ad un commissario prefettizio.

Non potendosi, pel divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altro canto dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi, che risultano in istato di grave disordine, ed alla risoluzione di importanti questioni che non consentono differimento, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 16 agosto corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Portigliola, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Raffa è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Viterbo (Roma)

SIRE!

In seguito a malcontento della popolazione di Viterbo, manifestatasi anche in un pubblico comizio apertamente ostile alla maggioranza consigliare e specialmente al sindaco, questi e ventitrè dei consiglieri, compresa la Giunta municipale, hanno rassegnato irrevocabilmente le dimissioni.

Non essendo l'amministrazione più in grado di funzionare, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 16 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Viterbo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte cav. dott. Alessandro Cioffi degli Atti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re,** *in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caneva di Sacile (Udine).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Caneva di Sacile, già prima della guerra aveva perduto qualsiasi ascendente sulla popolazione, e nel periodo seguente alla liberazione non ha saputo provvedere alla sistemazione dei servizi, nè rendersi conto delle necessità della popolazione, in ordine soprattutto alla disoccupazione operaia.

Pertanto si è venuto a creare nel Comune uno stato di grave disagio e di sfiducia negli amministratori che ha provocato le dimissioni del sindaco e di sei consiglieri e che minaccia di convertirsi in grave perturbamento per l'ordine pubblico, qualora questi riassumessero il potere, attualmente affidato ad un commissario prefettizio.

In tale situazione di cose, aggravata dalla deficienza dei servizi annonari, è necessario – come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 9 settembre – addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caneva di Sacile, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angelo Vincenzini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltanissetta.*

SIRE!

Per le dimissioni presentate da 26 componenti e per la morte di altri due il Consiglio comunale di Caltanissetta è ridotto a meno di un terzo, e quindi non è più in grado di funzionare.

Ogni tentativo per ricostituire la rappresentanza e per provvedere alla nomina del sindaco e della Giunta, dimessisi in precedenza, in seguito all'invio di un commissario incaricato di regolare i servizi annonari, è riuscito infruttuoso, ed ora, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dell'Amministrazione, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Rosario Rossi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provinciale di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Salice Salentino (Lecce).*

SIRE!

In seguito a dissensi sorti tra due assessori del comune di Salice Salentino, per la mancata resa dei conti della gestione granaria e per la negligenza nella esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade dell'abitato, nove consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, e poichè un altro si era in precedenza dimesso, due si sono allontanati permanentemente dal Comune e cinque sono morti, il consiglio comunale, ridotto a 3 componenti su 20 assegnati al comune, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale amministrazione, per il divieto di cui al decreto Luogotenziale 23 maggio 1918, n. 757, e dovendosi sistemare i pubblici servizi nel maggiore abbandono, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre - lo scioglimento del consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogtenenziale 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Salice Salentino in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Francesco Cappuccio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varallo Sesia (Novara).

SIRE!

In seguito alla adozione da parte del sindaco di Varallo Sesia dei calmieri, proposti da una Commissione di consumatori, e ritenuti inaccettabili dagli esercenti, i quali costituiscono il nucleo del Consiglio comunale e della Giunta, è sorto in seno all'Amministrazione comunale un insanabile dissidio che ha provocato le dimissioni del sindaco stesso e di due assessori, e paralizza la vita della civica azienda.

Ogni tentativo per ricostituire la normale amministrazione è riuscito infruttuoso, come dimostrano i verbali delle sedute consiliari, poichè mancano persone che sappiano o vogliano assumere, nelle attuali circostanze, il peso e la responsabilità della gestione, accingendosi, tra l'altro, a risolvere l'assillante problema finanziario.

In tale situazione, aggravata dalla ripercussione che potrebbe avere nell'ordine pubblico l'atteggiamento poco conciliante assunto dagli esercenti e dai commercianti che fanno parte del Consiglio, è necessario, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla temporanea gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Varallo Sesia, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Alberto Gazzone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

I MINISTRI
DEL TESORO E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, che dà loro la facoltà di dettare le norme per l'esecuzione del decreto medesimo, relativo al modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi;

DECRETANO:

Art. 1.

Entro il 10 luglio di ogni anno, le Delegazioni del tesoro trasmettono ai sindaci della rispettiva Provincia l'elenco degli impiegati in disponibilità, in aspettativa, od in posizione ausiliaria, e di coloro che godono pensioni ed altri assegni vitalizi a carico dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che ne fanno parte, viventi alla data del 30 giugno precedente.

Gli ufficiali dello stato civile hanno l'obbligo di esaminare l'elenco e di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che esso è conforme alle risultanze dei registri di anagrafe, e che le vedove e le orfane conservano tuttora lo stato libero.

L'elenco deve essere restituito alla Delegazione del tesoro non oltre il 20 luglio.

Art. 2.

Per la esecuzione dell'art. 1 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, i delegati del tesoro, prima del termine indicato nel seguente art. 3, in base ai ruoli conti-correnti, emettono un ordine di pagamento sulle rispettive sezioni di R. tesoreria provinciale.

Gli ordini possono essere individuali o collettivi.

Questi ultimi vengono compilati distintamente per Ministero. Essi debbono indicare: l'Amministrazione dalla quale il pensionato o l'assegnatario dipende, il numero del capitolo sul quale grava la spesa, la scadenza dell'assegno, il numero di iscrizione dell'assegno stesso, il cognome e il nome dei titolari, l'indirizzo della loro abitazione, da notificarsi dagli interessati, la somma netta a ciascuno di essi dovuta, e quella complessiva dell'ordine, espressa in cifra ed in lettere.

Gli ordini debbono essere firmati dal delegato del tesoro o da chi ne fa le veci, e portare il timbro di ufficio.

Nel caso, in cui l'importo netto della rata dovuta fosse modificato, la delegazione del tesoro dovrà informarne direttamente l'interessato indicandone la causa.

Rimane a carico del creditore la tassa fissa di cent. 10 per ogni riscossione, e la tassa proporzionale, di cui al decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, in ragione di centesimi cinque per ogni duecento, o frazione di tale somma.

Art. 3.

Gli ordini di pagamento sono consegnati dai delegati del tesoro al servizio dei conti correnti e assegni postali, e per esso agli uf-

fici dei conti, che funzionano per le rispettive provincie, almeno dieci giorni prima della scadenza della rata da pagare.

Se si sono accompagnati da un assegno multiplo, che tiene luogo degli assegni postali nominativi, di cui all'art. 25 del decreto-legge 9 maggio 1918, n. 622, rimossa, per il caso speciale, la limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo suddetto.

Art. 4.

Sulla base degli ordini di pagamento inviati agli uffici dei conti, questi provvedono all'emissione dei mandati propri, pagabili dagli uffici postali alle precise scadenze delle pensioni o degli assegni, ed alla consegna dei mandati stessi agli intestatari. I mandati devono portare la indicazione che non sono pagabili prima della scadenza stabilita.

Sull'ordine di pagamento l'ufficio dei conti riporta il numero e la data dei mandati anzidetti, emessi pel pagamento delle singole quote. In calce all'ordine il titolare dell'ufficio dichiara che per tutte le quote in essa comprese, furono rilasciati i corrispondenti mandati. Tale dichiarazione deve essere munita di firma, data e timbro dell'ufficio.

Gli uffici postali hanno l'obbligo di pagare i mandati personalmente ai pensionati od assegnatari, verso presentazione del certificato d'iscrizione, dopo essersi accertati, sotto la loro responsabilità, della identità personale di essi.

Art. 5.

Quando il pagamento della pensione o dello assegno, deve essere fatto al legale rappresentante od al procuratore dell'assegnatario, il pagamento del mandato ha luogo, ai termini dell'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1919 n. 1653, verso presentazione del certificato di vita, in data non anteriore a quella della scadenza, rilasciato nei modi prescritti dagli articoli 402 e 405 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e del certificato d'iscrizione.

Le stesse modalità sono da osservarsi nel caso che il pagamento del mandato debba farsi a persona delegata sul mandato.

La presentazione dei documenti non è richiesta quando il pensionato sia correntista, e domandi che la rata di assegno venga versata alle scadenze nel suo conto corrente. In tal caso, però, gli assegni tratti sul suo conto dovranno essere firmati da lui personalmente.

Art. 6

Agli effetti della contabilità del tesoro, la emissione dei mandati postali, di cui all'art. 4, equivale al pagamento della pensione o dell'assegno. Perciò la notazione del numero dei mandati rilasciati dagli Uffici dei conti sugli ordini di pagamento, tratti dai delegati del tesoro, estingue gli ordini medesimi, che sono versati in tesoreria come contante dal cassiere provinciale delle poste.

Art. 7.

I mandati postali emessi dagli Uffici dei conti, e che non si poterono consegnare ai pensionati, o assegnatari, per morte o per altra causa, sono restituiti ai suddetti Uffici, i quali provvedono a rimborsarne l'importo allo Stato, od alle Amministrazioni interessate, mediante mandato di pagamento a favore della sezione di tesoreria provinciale, sulla quale furono emessi i corrispondenti ordini di pagamento.

Analogamente viene rimborsato l'importo dei mandati, che non risultino pagati nel periodo della loro validità, e dei quali non sia stata chiesta la rinnovazione dal destinatario.

I mandati suddetti sono da commutare in quietanza d'entrata al capitolo denominato « Rate di pensioni o assegni di cui fu provveduto al pagamento, ma non realizzate dai creditori », se trattasi di pensioni, o assegni, a carico dello Stato, ovvero in vaglia del tesoro, se trattasi di pensioni ed assegni a carico di Amministrazioni autonome.

Nell'inviare i mandati alla Delegazione del tesoro, gli Uffici dei conti li accompagnano con elenchi distinti per Ministero e Amministrazione delle rate di pensione o di assegno insolute, nei quali elenchi è indicato il cognome o nome del creditore, il mese al quale ciascuna rata si riferisce, il numero di iscrizione della pensione, o dell'assegno, l'importo delle singole rate, il numero del mandato, emesso, e non pagato.

Il delegato del tesoro, con la scorta dell'elenco che accompagna ciascun mandato, prende nota nei conti correnti delle rate di pensione o di assegno non riscosse, e sospende l'ordinazione di pagamento delle rate successive.

A richiesta dei titolari, e purchè non siasi verificata la prescrizione, il delegato del tesoro provvede poi, nei modi stabiliti dal presente decreto, al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.

Nella contabilità, nelle dimostrazioni contabili e nei bilanci del servizio dei conti correnti ed assegni postali, l'ammontare dei mandati per pensioni od assegni, emessi e non pagati, è tenuto in evidenza in sede separata da quello di ogni altra partita.

Art. 8.

Resta fermo il vigente sistema di pagamento delle quote trattenute per debito verso lo Stato o verso le Amministrazioni autonome stabilito dall'art. 507 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Soltanto per il pagamento delle quote a favore di terzi per assegnazione giudiziale, od in dipendenza di cessione, le Delegazioni del tesoro chiedono ai sindaci dei Comuni, in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni.

I relativi ordini sono resi pagabili presso la sezione di R. tesoreria, presso i consueti agenti pagatori, oppure convertiti in vaglia del tesoro.

Roma, 24 ottobre 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.57	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 15 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,78 — Londra 48,00 — Svizzera 215 33 — New York 11 70 — Oro 190,31.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. . 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottonotata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2351 — Data della ricevuta: 20 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Socci Aldo di Dante (posizione numero 671.09) — Titoli del debito pubblico al portatore n 2 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 ottobre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 18). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari della rendita stessa:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 » »	430483 537363 638345	17 50 63 — 38 50	Danne *Giuseppina* fu Andrea, nubile, domiciliata a Beaulard (Torino).	Danne *Maria Giuseppina*, ecc., come contro.
Consolidato 5 0/0	91021	200 —	Salvi *Emilia* fu Donato, ved. di Barzacca Pompeo fu Francesco, dom. a Pietraligure (Porto Maurizio).	Salvi *Erminia* fu Donato, ecc., come contro.
3,50 0/0 » »	018271 018272 018351	35 — 70 — 70 —	*Bertotti* Giovanni *Basilio* fu Giovanni Battista, dom. a Giaveno (Torino).	*Bertot* Giovanni, ecc., come contro.
»	516367	70 —	Oliva *Giuseppe* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Malberti Carolina fu Carlo, ved. di Oliva Angelo, dom. a Desio (Milano).	Oliva *Alessandro Giuseppe* fu Angelo, ecc., come contro.
»	546369	66 50	Intestata come la precedente, con usufrutto a Malberti Carolina ved. Oliva.	Intestata come la precedente.
»	53102	150 50	*Biasiotta* Filippo fu Gaspare, dom. a Napoli con usufrutto e patrimonio sacro a *Biasiotta* Gaspare di Filippo.	*Biagiotti* Filippo fu Gaspare, dom. a Napoli, con usufrutto e patrimonio sacro a *Biagiotti* Gaspare di Filippo.
»	741448	245 —	Carenzo *Teresa* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Morando Antonia fu Francesco, ved. di Carenzio Giuseppe, moglie in seconde nozze di Dolcino Emanuele, dom. in S. Siro di Struppa (Genova).	Carenzo *Angela detta Teresa*, fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	585619	175 —	Gritto *Rosina* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.	Gritto *Rosalia* di Giovanni, ecc., come contro.
»	644708	70 —	Riva Pietro di Enrico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Nani* Maria fu Pietro, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Nano* Maria, ecc., come contro.
»	330790	108 50	Crova Serafina fu Simone, dom. a Frassinetto Pò (Alessandria); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	623776	10 50	Bellisomi Marietta fu Vincenzo, ved. di Porrucca Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come la precedente ed usufrutto come la precedente.
»	330789	108 50	Crova Giuseppe fu Simone, dom. a Robbio Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come la precedente ed usufrutto vitalizio come la precedente.
»	340562	49 —	Crida *Alessandrina Emilia* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Crida *Emilia*, ecc., come contro.
Consolidato 5 0/0	69578	200 —	Sorrentino *Nera* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Palomba Maria-Grazia fu Sebastiano, ved. Sorrentino, dom. in Torre del Greco (Napoli).	Sorrentino *Vera* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	40273	270 —	Cancellario *Teresina* fu Eugenio, moglie di Cancellario Giovanni fu Raffaele, dom. a Campobasso.	Cancellario *Maria-Teresa* fu Eugenio *ved. in prime nozze di Rulli Francesco e moglie in seconde nozze di Cancellario Giovanni fu Raffaele*, dom. a Campobasso.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 17). 2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	377635	17 50	Marinelli *Teresina* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ripalimosano (Campobasso)	Marinelli *Maria Teresa* di Michele, minore, ecc. come contro
»	429836	66 50	*Frazzini* Rachele, Erminia, Vincenzo, Natale-Tomaso ed Alessandro fu Carlo, in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Sacchi *Pasqualina* fu Vincenzo, dom. a Milano.	*Frassini* Rachele, Erminia, Vincenzo, Natale-Tomaso ed Alessandro fu Carlo, in parti uguali, minori, sotto la patria potestà della madre Sacchi *Serafina-Pasqualina* fu Vincenzo, dom. a Milano
»	429837	10 50	Intestata come la precedente con usufrutto vitalizio a Sacchi *Pasqualina* fu Vincenzo, ved. di *Frazzini* Carlo, dom. a Milano	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Sacchi *Serafina-Pasqualina* fu Vincenzo, ved. *Frassini* Carlo, dom. a Milano
Cons. 5 % (1918)	97885	10 —	Feroce *Angela* di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gallo (Caserta)	Feroce *Angelo*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Le elezioni generali politiche procedettero ieri, in Roma e in tutte le Provincie, con la massima calma. Pochi, insignificanti incidenti si constatarono, senza alcun pregiudizio allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Stamane, in tutte le circoscrizioni elettorali, si iniziarono le operazioni di scrutinio, svoltesi senza notevoli incidenti.

Munificenza. — A Treviso il sacerdote Francesco Catena, recentemente defunto, ha lasciato un capitale di oltre mezzo milione di lire, da impiegarsi in opere di beneficenza.

*** L'on. senatore Erasmo Piaggio ha messo a disposizione del presidente della Camera di commercio di Genova L. 100.000, per erogarle alla istituzione di una scuola professionale operaia.

La cospicua offerta era accompagnata da una nobile lettera, nella quale l'insigne senatore indicava l'importanza di detta istituzione intesa a grande beneficio sociale.

Ospite. — È giunto da tre giorni a Roma il capo tripolino Suleiman El Baruni. Ieri l'altro è stato ricevuto al Ministero delle colonie da S. E. il sottosegretario di Stato, on. Theodoli, e dal capo di gabinetto dell'on. Rossi, con i quali si è intrattenuto a lungo.

El Baruni sarà ricevuto pure dalle LL. EE. il presidente del Consiglio e il ministro delle colonie.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 15. — Lasciando il suolo britannico, il presidente della Repubblica francese ha telegrafato al Re rinnovandogli i suoi ringraziamenti per la calorosa accoglienza fatta alla signora Poincaré ed a lui stesso, ed annunziando che egli è profondamente commosso per i sentimenti di calda simpatia espressi verso la Francia dalla intera popolazione.

Il cameratismo d'armi, egli aggiunge, è ora trasformato in una comunione di spiriti.

Il Re ha risposto assicurando Poincaré che l'accoglienza fattagli in Inghilterra è una prova di affetto della nazione inglese non soltanto per la persona di Poincaré, ma per la Francia intera; e che la comunione di spiriti che esiste ora fra i due popoli è nata dal cameratismo d'armi sui fronti di battaglia.

WASHINGTON, 15. — Il Senato ha approvato la proposta di applicare il regolamento di chiusura per permettere lo svolgimento della discussione del Trattato di pace.

È la prima volta, durante la sua esistenza, che il Senato adotta questo regolamento, il quale limita ad un'ora la durata dei discorsi di ciascun oratore.

Si spera che grazie a tale provvedimento il Senato potrà procedere al voto definitivo del trattato di pace al principio della prossima settimana.

WASHINGTON, 15. — Il Senato ha approvato le riserve ai termini delle quali gli Stati Uniti non accetteranno nessun mandato senza l'intervento del Congresso, la dottrina di Monroe resterà in vigore.

Il Senato ha approvato anche le riserve relative allo Sciang-Tung.

WASHINGTON, 15. — La Camera dei rappresentanti ha respinto un progetto di legge tendente a rendere obbligatorio l'arbitrato nei conflitti del lavoro ed ha invece approvato un progetto di legge in favore della conciliazione volontaria.

LONDRA, 15. — Il *Times* ha da New York: Il Dipartimento di Stato annuncia che il Governo americano non darà la sua approvazione ad alcun progetto riguardante qualsiasi compromesso con il Governo bolscevico. Inoltre gli Stati Uniti non prenderanno alcuna parte ad una conferenza nella quale i rappresentanti bolscevichi fossero ammessi. La politica del Dipartimento consiste nel seguire e nell'incoraggiare gli impegni presi dagli esportatori americani con le Società cooperative russe dei territori non bolscevichi per inviare viveri ed indumenti.

PARIGI, 15. — La *Presse de Paris* ha da Washington che il testo della riserva del senatore Lodge all'art. 10 del trattato di pace votato con 46 voti contro 35 precisa che gli Stati Uniti non assumono alcun obbligo di preservare l'integrità territoriale o indipendenza politica di qualsiasi popolo o di intervenire nelle controversie fra nazioni, membri o no della Lega. Inoltre in nessun caso le forze militare e navale degli Stati Uniti potranno essere utilizzate senza il preventivo voto del Congresso, il quale solo ha il potere di dichiarare la guerra.

A Parigi e nei grandi centri, in seguito all'aumento del numero delle sezioni, la votazione per la costituzione dei seggi ha dato luogo ad alcune difficoltà. In qualche sezione il sindaco ha dovuto incaricare il più anziano e il più giovane degli elettori presenti di partecipare alla formazione del seggio.

Numerosi elettori si sono presentati nella mattinata alle urne e più nel pomeriggio.

BRUXELLES, 16. — Le elezioni si sono svolte con calma. Gli elettori e le elettrici, cioè le madri e le vedove dei soldati morti in guerra e dei borghesi fucilati, le quali soltanto hanno diritto di voto, si sono presentati alle urne numerosissimi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.